



CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.34 del **10.07.2015**

n° **155**

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE ENPA.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE - Vice Sindaco

Sono assenti i signori:=====.

Partecipa il Segretario Generale **FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI**.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

L'Assessore alla Sicurezza illustra la seguente proposta come predisposta dal Dirigente Comandante della P. M.

Premesso che:

- la normativa vigente ha posto a carico dei Comuni, singoli o associati, precisi obblighi a salvaguardia del benessere degli animali e della salute pubblica ed al fine di realizzare un corretto rapporto “uomo-animale-ambiente, giusta Legge del 14.08.1991 n. 181 e Legge Regionale del 03.04.1995 n. 12 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- la gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni in forza dell’art. 8, comma 3, della Legge Regionale del 03.04.1995, n. 12;
- gli Enti e le Associazioni Protezioniste possono gestire i canili sanitari in forza dell’art. 2, comma 11, della legge del 14.08.1991, n. 281;
- la gestione dei rifugi è affidata ai Comuni in forza dell’art. 9, comma 2, della Legge Regionale del 03.04.1995, n. 12;
- i rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere costruiti e gestiti da Enti ed Associazioni Protezioniste in forza della predetta Legge Regionale;
- la Sezione di Manfredonia dell’E.N.P.A. ha realizzato, a proprie cure e spese, nonché previe direttive degli uffici tecnici comunali e del Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, in Località “Posta del Fosso” nel Comune di Manfredonia le seguenti strutture adibite, giusta normativa vigente, al ricovero, all’alimentazione, alla diagnosi ed alla cura del cane randagio:
 - un rifugio per cani, ristrutturato ed ampliato, sito in Località “Posta del Fosso”, zona artigianale D/32, nel Comune di Manfredonia, idoneo ad ospitare n. 170 cani, giusto nulla osta sanitario del 16.11.2006 prot. n. 840/VET/06 rilasciato dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, nonché giusta autorizzazione comunale sindacale n. 63 del 22.06.2007;
 - un canile sanitario, all’interno di detto rifugio, idoneo ad ospitare almeno 12 cani, giusto nulla osta sanitario del 16.11.2006 prot. n. 840/VET/06 rilasciato dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG per n. 14 cani, nonché giusta autorizzazione sanitaria sindacale n. 63 del 22.06.2007;
 - un idoneo locale, con caratteristiche previste dalla deliberazione del Ministero della Salute del 26.11.2003, ad uso sanitario, adibito ad: 1) Ambulatorio Veterinario A.S.L. FG per l’attività di sterilizzazione delle cagne randagie, nonché per l’iscrizione all’anagrafe canina regionale, mediante innesto cutaneo di microchip, dei cani randagi e di quelli di proprietà di privati; 2) Infermeria Veterinaria per il predetto canile sanitario; 3) Ambulatorio Veterinario per il predetto rifugio, giusti nulla osta sanitari del 16.11.2006 prot. n. 840/VET/06 e del 21.02.2007 prot. n. 121/VET/07 rilasciati dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, nonché giusta autorizzazione comunale dirigenziale n. 06 del 09.07.2013 e giusta dichiarazione comunale di agibilità del 18.01.2007 prot. n. 38592/06;
 - con convenzione del 21.03.2006 recante n. 5722 di rep. e successivo atto integrativo del 03.11.2008 recante n. 7203 di rep., entrambi con scadenza 31.12.2014 e rinnovabili con successivo atto, previo apposito provvedimento della G. C., giusto art. n. 12 di detta convenzione del 21.03.2006, si stipulava la disciplina dei rapporti tra il Comune di Manfredonia e la Sezione di Manfredonia dell’E.N.P.A. per il ricovero, l’alimentazione, la diagnosi e la cura di n. 245 cani stimati, ritrovati vaganti sul territorio del Comune di Manfredonia, di cui n. 12 nel canile sanitario dell’E.N.P.A., ceduto in uso al Comune di Manfredonia, n. 233 nel rifugio per cani dell’E.N.P.A., nonché si stipulava la disciplina dei rapporti tra il Comune di Manfredonia, l’A.S.L. FG e la Sezione di Manfredonia dell’E.N.P.A. per il funzionamento del locale ad uso sanitario;
 - con nota del 23.09.2011 prot. n. 798/Vet/2011 il Servizio Veterinario dell’A.S.L. FG, giusta nota della Sezione di Manfredonia dell’E.N.P.A. del 15.09.2011 prot. n. 185/2011 con la quale segnalava il sovraffollamento della struttura “canile sanitario / rifugio per cani dell’E.N.P.A.”, invitava il Comune di Manfredonia ad emanare opportuna ordinanza di divieto di introduzione di ulteriori cani all’interno di detta struttura di ricovero e cura del cane randagio;
 - con ordinanza sindacale n. 45 del 07/10/2011 si disponeva il divieto a chiunque di introdurre cani all’interno della struttura “canile sanitario / rifugio per cani E.N.P.A.” sita in Località Posta de Fosso, in agro di Manfredonia, zona D/32, oltre il n. di 184 autorizzato;
 - con la Legge Regionale del 09.08.2006 n. 26, art. n. 2, comma n. 1, lettera b), veniva aggiunto al comma n. 2 dell’art. 5 della Legge Regionale del 03.04.1995 n. 12 il seguente periodo “Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per

- eventuali danni”;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 04.07.2013 ad oggetto “linee guida attuative dell'art. 2 della Legge 281/91 e degli artt. 6 e 8 della Legge Regionale 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo”, allegato n. 1, venivano definite le competenze sanitarie dell'A.S.L. nei canili sanitari in materia di prevenzione del randagismo nei seguenti termini: visita clinica; identificazione e registrazione in anagrafe; adempimenti amministrativi; gestione anagrafe canina; prelievi diagnostici per la diagnosi di malattie emergenti; trattamenti antiparassitari interni; profilassi antirabbica; profilassi malattie infettive trasmissibili e malattie parassitarie; sterilizzazione chirurgica dei soggetti catturati; accertamenti necroscopici di competenza
- con nota del 16.10.2013 protocollo n. 0094885-13 il Dr. Fini Francesco, Dirigente del Servizio Veterinario Area “A” Nord / Servizi / Direzione Aziendale, in riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 04.07.2013, oltre ad elencare le competenze sanitarie del Servizio Veterinario dell'A.S.L. FG nei canili sanitari, precisava dettagliatamente gli oneri posti a carico dei Comuni in termini di assistenza sanitaria ai cani ricoverati in regime di canile sanitario, nonché gli oneri posti a carico dei Comuni in termini di identificazione, recupero, trasporto dei cani cosiddetti reimmessi, ovvero ex randagi sterilizzati, ivi compresa la loro assistenza sanitaria;
- con deliberazione n. 136 del 25.06.2014 la G. C., giusto Decreto Legge del 24.04.2014 n. 66, convertito in Legge del 23.06.2014 n. 89, esprimeva atto di indirizzo per la riduzione della spesa corrente del Comune di Manfredonia, ai fini del contenimento dei costi a seguito della riduzione delle entrate per trasferimenti e impedire l'aggravio della imposizione fiscale locale, riduzione da operare anche attraverso la riduzione del 5% degli importi dei contratti per fornitura di beni e servizi, come meglio definiti nell'allegato A), ivi compresa la Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A., e salvo suo aggiornamento o adeguamento sulla base di specifiche circostanze per alcuni casi, precisando che in fase di rinnovo delle procedure per il riaffidamento delle relative prestazioni dovrà prevedersi analoga riduzione;
- le presenze canine registrate presso detta struttura di ricovero e cura del cane randagio al 31.12.2014 è di numero 407, di cui n. 12 riferibili al canile sanitario e n. 395 riferibili al rifugio per cani;
- le eccedenze, rispetto alla capacità ricettiva di detta struttura, sono riconducibili ad ingressi, debitamente autorizzati dal Comune di Manfredonia in deroga a detta ordinanza sindacale, per salvaguardare il benessere degli animali, in termini di alimentazione ed assistenza sanitaria a numerosissimi cuccioli abbandonati e cani malati, feriti o anziani, nonché al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica riferibile a cani aggressivi;
- alla luce dell'inesistenza sul territorio comunale e nelle immediate vicinanze di strutture di ricovero e cura del cane randagio alternative a quella della Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A., nonché alla luce del lavoro svolto da detta Sezione e dalla stessa rendicontato dettagliatamente mensilmente e riassunto con relazioni annuali, ispirato ai criteri di professionalità, economicità ed affidabilità nella salvaguardia del benessere degli animali, in ottemperanza agli impegni assunti con la convenzione e l'atto integrativo innanzi richiamati, il Comune di Manfredonia intende esprimere atto di indirizzo di provvedere ad avvalersi della Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. nel prosieguo dell'affidamento del servizio di ricovero, alimentazione, diagnosi e cura di non oltre 212 cani stimati, tra canile sanitario e rifugio per cani dell'E.N.P.A., recuperati in quanto vaganti sul territorio del Comune di Manfredonia, nonché, alla luce del vantaggio economico per il Comune di Manfredonia derivante dalla possibilità di evitare l'onere del trasferimento dei cani di seguito indicati presso altre strutture ambulatoriali, intende avvalersi della Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. affinché la stessa, in quanto dotata di idonea strumentazione ambulatoriale e di un proprio Medico Veterinario, provveda alle diagnosi ed alle cure presso il locale ad uso sanitario dell'E.N.P.A. dei cani ricoverati nel canile sanitario e per i quali non è prevista l'assistenza sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. FG, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 04.07.2013 e nota del 16.10.2013 protocollo n. 0094885-13 del Dr. Fini Francesco, Dirigente del Servizio Veterinario Area “A” Nord / Servizi / Direzione Aziendale, rinviando gli adempimenti posti a carico dei Comuni riconducibili ai cani cosiddetti reimmessi (ex randagi sterilizzati) appena le condizioni economiche consentano la stipula di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni riconducibili a detti cani reimmessi;
- con deliberazione n. 71 del 25.03.2015 la G. C. dava atto di indirizzo per il prosieguo dell'affidamento dei servizi atti a fronteggiare le problematiche riconducibili al randagismo alla Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. Ente Nazionale per la Protezione degli Animali O.N.L.U.S., nonché precisava che, in attesa della predisposizione degli atti, utili per il prosieguo dei servizi, da

parte del Dirigente di Settore competente, anche ai fini dell'impegno e della liquidazione della spesa occorrente, si intende prorogata per 6 (sei) mesi, pertanto ancora in vigore a far data dall'1.01.2015 e sino al 30.06.2015, la convenzione del 21.03.2006 recante n. 5722 di rep. e successivo atto integrativo del 03.11.2008 recante n. 7203 di rep. la cui naturale scadenza è giunta al 31.12.2014. il tutto al fine di assicurare la continuità dei servizi atti a fronteggiare le problematiche riconducibili al randagismo;

Ritenuto, pertanto, utile, necessario e vantaggioso economicamente, dare atto di indirizzo per il prosieguo dell'affidamento dei servizi atti a fronteggiare le problematiche riconducibili al randagismo alla Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. Ente Nazionale per la Protezione degli Animali O.N.L.U.S. e di dare, pertanto, atto di indirizzo di provvedere alla sottoscrizione di una convenzione con detto Ente Protezionistico, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- affidamento alla Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. Ente Nazionale per la Protezione Animali O.N.L.U.S. dei seguenti incarichi:
- collaborare alla gestione del canile sanitario dell'E.N.P.A. idoneo ad ospitare almeno 12 cani, all'interno del rifugio per cani dell'E.N.P.A., sito in Località "Posta del Fosso" in agro di Manfredonia, zona artigianale D/32;
- di provvedere al ricovero presso il rifugio per cani dell'E.N.P.A. di n. 200 cani da collocarsi presso detta struttura come qui di seguito specificato:
- n. 170 cani da ricoverarsi nei box già disponibili (giusta nulla osta sanitario del 16.11.2006 prot. n. 840/VET/06 rilasciato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. FG, nonché giusta autorizzazione comunale sindacale n. 63 del 22.06.2007;
- n. 30 cani da ricoverarsi in nuovi box da costruirsi nel modulo già esistente, a cure e spese dell'E.N.P.A., giusto limite di n. 200 unità per modulo previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge Regionale del 09.08.2006 n. 26,;
- di attivarsi, pertanto, per mantenere una presenza complessiva, nel corso dell'anno, di non oltre 212 cani (n. 200 nel rifugio e n. 12 nel canile sanitario), tenuto conto dei decessi e delle adozioni;
- di attivarsi, altresì, per quanto possibile ed in sinergia con il Comune di Manfredonia, per l'espletamento di tutte quelle iniziative utili per il collocamento in affido dei cani in eccedenza rispetto alla capacità ricettiva del rifugio che risulta essere al 31.12.2014 di n. 195 cani (n. 395 – n. 200 capacità ricettiva ad ultimazione dei lavori di ampliamento = n. 195);
- di provvedere, in quanto dotata di idonea strumentazione ambulatoriale e di un proprio Medico Veterinario, nonché alla luce del vantaggio economico per il Comune di Manfredonia in premessa esplicitato, alle diagnosi ed alle cure presso il locale ad uso sanitario dell'E.N.P.A. dei cani ricoverati nel canile sanitario e per i quali non è prevista l'assistenza sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. FG, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 04.07.2013 e nota del 16.10.2013 protocollo n. 0094885-13 del Dr. Fini Francesco, Dirigente del Servizio Veterinario Area "A" Nord / Servizi / Direzione Aziendale;
- attivazione, da parte di quest'Ente, di campagne di informazione alla cittadinanza sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina e della microchippatura dei propri cani;
- predisposizione, di concerto con il Comandante del Corpo di Polizia Locale, di un corso di formazione per agenti di Polizia Locale sulle procedure di controllo e sanzionatorie relative ai suddetti obblighi;
- attivazione, per quanto possibile ed in sinergia con la Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A., di tutte quelle iniziative utili per il collocamento in affido dei cani in eccedenza rispetto alla capacità ricettiva del rifugio che risulta essere al 31.12.2014 di n. 195 cani (n. 395 – n. 200 capacità ricettiva ad ultimazione dei lavori di ampliamento = n. 195);

Considerato che, dette attività assicureranno una migliore organizzazione volta a fronteggiare le problematiche attinenti il randagismo, pertanto, poste a salvaguardia del benessere degli animali e della salute e dell'incolumità pubblica, nonché utili per l'instaurarsi di un corretto rapporto "uomo-animale-ambiente, giusta Legge del 14.08.1991 n. 181 e Legge Regionale del 03.04.1995 n. 12 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato, altresì che, in attesa dell'approvazione dello schema di convenzione e della stipula della convenzione stessa con la Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. Ente Nazionale per la Protezione degli Animali O.N.L.U.S., anche ai fini dell'impegno e della liquidazione della spesa, da parte del Dirigente di

Settore competente, si rende necessario prorogare di ulteriori 4 (quattro) mesi, pertanto ancora in vigore a far data dall'1.07.2015 e sino al 31.10.2015, la convenzione del 21.03.2006 recante n. 5722 di rep. e successivo atto integrativo del 03.11.2008 recante n. 7203 di rep. la cui naturale scadenza è giunta al 31.12.2014 e prorogata sino al 30.06.2015 con deliberazione di G. C. n. 71 del 25.03.2015. Il tutto al fine di assicurare la continuità dei servizi atti a fronteggiare le problematiche riconducibili al randagismo;

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge;

E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- di dare atto di indirizzo per il prosieguo dell'affidamento dei servizi atti a fronteggiare le problematiche riconducibili al randagismo alla Sezione di Manfredonia dell'E.N.P.A. Ente Nazionale per la Protezione degli Animali O.N.L.U.S. e di dare, pertanto, atto di indirizzo di provvedere alla sottoscrizione di una convenzione con detto Ente Protezionistico per lo svolgimento delle attività esplicitate in narrativa, ivi comprese, pertanto, le diagnosi, le cure e gli interventi chirurgici presso il locale ad uso sanitario dell'E.N.P.A. dei cani ricoverati nel canile sanitario e per i quali non è prevista l'assistenza sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. FG, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 04.07.2013 e nota esplicativa del 16.10.2013 protocollo n. 0094885-13 del Dr. Fini Francesco, Dirigente del Servizio Veterinario Area "A" Nord / Servizi / Direzione Aziendale;
- di precisare che, il prosieguo di detti servizi, che rivestono carattere di continuità, pertanto, non consentono interruzioni di sorta, si rende necessario, nonché vantaggioso economicamente per il Comune di Manfredonia, al fine di assicurare una migliore organizzazione volta a fronteggiare le problematiche attinenti il randagismo, nonché necessario per la salvaguardia del benessere degli animali e della salute e dell'incolumità pubblica ed al fine di assicurare il prosieguo di una civile convivenza basata su un corretto rapporto "uomo-animale-ambiente, giusta Legge del 14.08.1991 n. 181 e Legge Regionale del 03.04.1995 n. 12 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- di dare atto che, all'attuazione del presente atto, oltre che per l'approvazione dello schema di convenzione e per la stipula della convenzione stessa, provvederà il Dirigente di Settore competente, anche ai fini dell'impegno e della liquidazione della spesa;
- di precisare che, in attesa dell'approvazione dello schema di convenzione e della stipula della convenzione stessa, anche ai fini dell'impegno e della liquidazione della spesa, da parte del Dirigente di Settore competente, si intende prorogata per ulteriori 4 (quattro) mesi, pertanto ancora in vigore a far data dall'1.07.2015 e sino al 31.10.2015, la convenzione del 21.03.2006 recante n. 5722 di rep. e successivo atto integrativo del 03.11.2008 recante n. 7203 di rep. la cui naturale scadenza è giunta al 31.12.2014 e prorogata sino al 30.06.2015 con deliberazione di G. C. n. 71 del 25.03.2015. Il tutto al fine di assicurare la continuità dei servizi atti a fronteggiare le problematiche riconducibili al randagismo;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 14 LUG.2015 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 25110 del 14 LUG.2015.
3. è stata trasmessa in data 14 LUG.2015 ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Al Dirigente del 4° Settore.
Al Dirigente del 3° Settore.
4.
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale, lì 14 LUG.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

E' copia conforme all'originale.
Data 14 LUG.2015

Il Segretario Generale